

**COMUNE DI  
FRABOSA SOTTANA**

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 15 del 29/04/2020

# **SOMMARIO**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Campo di applicazione

Articolo 3 - Riferimenti Normativi

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 5 - Attività di competenza del Comune

## TITOLO II - RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 6 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (rsau)

Articolo 7 - Assimilazione per quantità e qualità

Articolo 8 - Esclusione

## TITOLO III - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 9 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti

Articolo 10 - Area di espletamento del servizio pubblico

Articolo 11 – Modalità della raccolta.

Articolo 12 - Classi merceologiche raccolta differenziata

Articolo 13 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata

Articolo 14 – Modalità di conferimento della raccolta differenziata

Articolo 15 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RSU e RSAU

Articolo 16 - Raccolta rifiuti con cassonetti

Articolo 17 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

Articolo 18 -Isole ecologiche ed accesso controllato

Articolo 19 – Pile, batterie esauste e farmaci

Articolo 20 - Conferimento dei RSU ingombranti, dei beni durevoli e dei RSU vegetali provenienti da aree verdi

Articolo 21 - Smaltimento e/o recupero

Articolo 22 - Sistema premiante per l'incremento della raccolta differenziata

TITOLO IV - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 23 - Obblighi dei produttori e dei detentori

Articolo 24 - Divieto di miscelazione

Articolo 25 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Articolo 26 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività edilizie

Articolo 28 - Rifiuti cimiteriali

TITOLO V - PULIZIA, IGIENE E DECORO DEL TERRITORIO

Articolo 29 - Imbrattamento del suolo

Articolo 30 - Manifestazioni pubbliche

Articolo 31 - Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici

Articolo 32 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero, abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati

TITOLO VI - CONTROLLO, VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Articolo 33 - Oggetto e finalità

CAPO II - CONTROLLI E VIGILANZA

Articolo 34 - Controlli e vigilanza

Articolo 35 - Sistema sanzionatorio

Articolo 36 - contestazione e notificazione

Articolo 37 - pagamento in misura ridotta

Articolo 38 - rapporto e procedimento ingiuntivo

Articolo 39 - norme di rinvio

Articolo 40 - Entrata in vigore

**ALLEGATI:**

ALLEGATO 1: ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATA AGLI URBANI

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI PER LAVORI EDILI

ALLEGATO 3: SANZIONI PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, ivi compresi i cosiddetti RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE) provenienti dai nuclei domestici assimilati per quantità e qualità, ai rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune.

2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e proporre azioni atte a:

- informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
- diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
- promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;

3. La gestione dei rifiuti, intesa come l'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in tutte le sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, reimpiegare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutti quei rifiuti e processi esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato "Decreto"):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) le materie fecali, se non contemplate alla lettera g), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- g) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- h) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117."

## Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La gestione dei rifiuti viene effettuata tramite il gestore del servizio pubblico, con l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato e dalla Regione Piemonte nonché dalla nuova normativa di ARERA.

2. Sono obbligati al rispetto del presente Regolamento in solido tra loro i proprietari, i titolari di diritti reali o di godimento, gli amministratori o rappresentanti di

persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa di tutte le unità immobiliari ubicate nel Comune di FRABOSA SOTTANA.

### Articolo 3 - Riferimenti Normativi

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii la gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni.

2. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato "Decreto").

3. Il presente Regolamento si ispira altresì alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dall'Amministrazione Comunale ai sensi delle Norma UNI EN ISO 14001.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del "Decreto", con il quale dovranno essere definiti i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

5. Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del "Decreto" non sono comunque sin d'ora assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

6. Eventuali modifiche ed integrazioni alla normativa nazionale specifica di riferimento si intendono automaticamente recepite all'interno del presente regolamento;

### Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo frazione umida e frazione secca e per le altre definizioni applicabili si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 183 del "Decreto".

2. Ai sensi dell'articolo 184 del “Decreto”, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Sono rifiuti solidi urbani (RSU) ai sensi dell'art. 184, c.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 7 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, c.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. quelli derivanti da:

- a) attività agricole e agro - industriali;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di terre e rocce da scavo (vd. art. 186 D.Lgs. 152/06);
- c) lavorazioni industriali;
- d) attività artigianali;
- e) attività commerciali;
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.



5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" alla parte IV del "Decreto".

#### Articolo 5 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, *sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale in cui il Comune è inserito*

effettua in regime di privativa nelle forme di Legge e nel rispetto del Piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani;
- b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 7;
- c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua.

2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune a mezzo di ditte specializzate, dette per brevità anche "Gestore" e potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dal designato ente di governo dell'Ambito.

3. Il Comune, tramite il "Gestore", può istituire nelle forme previste dalla normativa vigente servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

4. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune e/o il "Gestore" possono avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

## **TITOLO II**

### **RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

#### Articolo 6 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (RSAU)

1. Ai sensi del “Decreto” sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

2. Sino all’emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del “Decreto”, il presente Titolo definisce, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sulla base dei criteri di qualità e quantità.

3. L’assimilazione ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.

5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

- non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell’ambiente del 9 aprile 2002 e ss.mm.ii.;
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto “Gestore” del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal “Gestore” e previste dal Contratto di Servizio.

#### Articolo 7 - Assimilazione per quantità e qualità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi costituiti da manufatti prodotti e materiali simili a quelli di cui all’elenco contenuto al p.to 1.1.1 della Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall’articolo 226 del “Decreto” e con l’aggiunta degli accessori per l’informatica, così come riportati a titolo di esempio nell’ALLEGATO 1 al presente Regolamento alle seguenti condizioni: i. siano rispettati i criteri di cui al punto 5 dell’Articolo 6 del presente Regolamento;

2. Tale assimilazione vale nei limiti quantitativi dell’ordinaria produzione di rifiuto da parte delle utenze domestiche, della capacità dei sacchi e dei cassonetti per le

utenze che ne sono provviste e della disponibilità ricettive del centro di raccolta comunale.

3. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

#### Articolo 8 – Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 del "Decreto" sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- c) rifiuti da lavorazioni artigianali
- d) rifiuti derivanti da attività commerciali
- e) rifiuti da lavorazioni industriali;
- f) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti considerati RAEE professionali;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- j) il combustibile derivato dai rifiuti.

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.lgs 152/06 e s.m.i. i. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie maggiore a 500 mq.

### **TITOLO III**

#### **RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

## Articolo 9 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del “Decreto”, il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla pianificazione di Ambito ed alla vigente normativa Nazionale e Regionale.

## Articolo 10 - Area di espletamento del servizio pubblico

La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal Capoluogo, dalle Frazioni, dai nuclei abitati, nonché dalle aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi.

## Articolo 11- Modalità della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei RSU e RSAU è effettuato come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta del Comune di FRABOSA SOTTANA e del relativo Piano Operativo di organizzazione dei servizi redatto dal “Gestore”, e s.m.i., e delle relative deliberazioni della Giunta Comunale.

2. Il Comune può affidare anche a ditte diverse dal “Gestore” l'organizzazione e gestione della raccolta differenziata.

## Articolo 12 - Classi merceologiche raccolta differenziata

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli, di tutte le categorie di RAEE domestici e dei rifiuti vegetali di cui all'articolo 20 sono attualmente istituite raccolte differenziate per le sotto elencate frazioni di RSU e RSAU:

- a) *imballaggi di acciaio, tetrapak, plastica, vetro e alluminio;*
- b) *legno, carta, cartone;*
- c) *indumenti usati;*
- d) *pile scariche, batterie al litio per cellulari, farmaci scaduti e consumabili da stampa esausti;*

- e) olio vegetale e minerale, accumulatori al piombo, metalli, inerti, pneumatici;*
- f) rifiuto organico, anche mediante l'utilizzo della compostiera.*

2. Il "Gestore", in accordo con il Comune, potrà estendere la raccolta differenziata ad altre tipologie.

#### Articolo 13 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata

1. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico in maniera differenziata.

2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento in maniera differenziata nell'apposito sacco, contenitore, cassonetto, container, luogo indicato, centro di raccolta comunale o centro autorizzato.

#### Articolo 14 - Modalità di conferimento della raccolta differenziata

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata è attivata con una delle seguenti tecniche:

- a) raccolta per cassonetto stradale e raccolta per contenitore sul territorio;
- b) raccolta presso centri appositamente attrezzati;
- c) conferimento in compostiera domestica

2. In occasione di fiere e sagre le utenze devono provvedere alla separazione dei rifiuti in : imballaggi plastici, carta, tetrapak e imballaggi in cartone conferiti sfusi legati o accatastati, vetro e contenitori metallici che saranno a loro cura conferiti negli appositi contenitori posizionati più vicini all'area interessata dall'evento, rifiuto organico conferito in secondo le modalità indicate dal gestore all'interno degli appositi contenitori marroni anch'essi posizionati nell'area più vicina all'evento.

3. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta differenziata previo accurato lavaggio.

4. Tutti gli imballaggi (contenitori) prima di essere immessi nel ciclo della raccolta differenziata devono essere sciacquati.

#### Articolo 15 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RSU e RSAU

1. Nei sacchetti e/o contenitori posizionati per il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani (RSAU) è vietato conferire:

- a) rifiuti pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati;
- c) rifiuti urbani ingombranti;
- d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
- e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
- f) imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del “Decreto”.

2. Gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera c) del “Decreto”, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

#### Articolo 16 - Raccolta rifiuti con cassonetti

1. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti/contenitori stradali.

2. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata e nei progetti edilizi devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione di contenitori/sacchi dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole, sulla base di standard stabiliti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

3. I condomini che hanno identificato un luogo di proprietà ove custodire i cassonetti potranno fare richiesta di avere in dotazione un cassonetto condominiale con eventuale chiusura a chiave per il conferimento della frazione organica; tale cassonetto dovrà essere esposto su pubblica via secondo il calendario che sarà comunicato e ritirato all'interno della proprietà privata entro la giornata successiva. Il cassonetto verrà consegnato al Condominio in comodato gratuito e saranno a carico del condominio tutte le attività legate alla conduzione dello stesso, comprese gestione delle chiavi, la pulizia e la disinfezione periodica. Le eventuali sanzioni di cui all'Art. 34- saranno emesse a carico del Condominio.

#### Articolo 17 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

1. Per il conferimento di cassette da frutta o di contenitori in cartone, si dovrà obbligatoriamente ridurre il volume, rompendo le cassette in piccole parti e piegando i cartoni in modo da ridurre l'ingombro degli stessi.
2. Al fine di evitare sversamenti di qualsiasi tipo sul suolo e/o all'interno dei contenitori tutti i sacchetti devono essere opportunamente chiusi. I sacchetti per la carta possono essere arrotolati, pinzati, legati con cordino o chiusi con nastro adesivo di carta.
3. E' vietato immettere nei sacchetti e/o contenitori residui liquidi, ceneri o sostanze incendiate.
4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
5. E' vietata la cernita dei rifiuti dai sacchetti e/o contenitori, salvo personale deputato (agenti accertatori e agenti di Polizia municipale e soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni).
6. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
7. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato di cassonetti.
8. Per quanto riguarda l'incendio dei rifiuti si rimanda alla normativa sanzionatoria vigente.
9. Gli utenti che aderiscono al programma di compostaggio domestico sono tenuti a conferire gli scarti delle cucine nelle compostiere, possono essere conferiti al pubblico sistema di raccolta esclusivamente quegli scarti, in particolare quelli di origine animale, che potrebbero creare problemi al processo di compostaggio.
10. E' fatto divieto di utilizzare i contenitori "gettacarta" per il conferimento dei RSU, dei RSAU e dei rifiuti differenziabili domestici e non domestici, che devono essere conferiti secondo le modalità di cui al presente regolamento.
11. E' fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei luoghi destinati o indicati per il conferimento dei rifiuti secondo il metodo porta a porta e nei pressi dei cassonetti/ contenitori sul territorio.

12. E' assolutamente vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori e/o nelle apposite aree di raccolta da parte di cittadino non residenti o non domiciliati nel Comune di Frabosa Sottana

#### Articolo 18 – Isole Ecologiche ad accesso controllato

1. In alcune parte del territorio, soprattutto quelle ad alta concentrazione turistica per favorire la corretta gestione della raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche residenti, non residenti e dei turisti che affittano immobili per brevi periodi, sono presenti sul territorio comunale Isole Ecologiche, intese come luoghi recintati non custoditi, dove le utenze autorizzate possono conferire i loro rifiuti in modalità differenziata.

2. Le Isole Ecologiche potranno essere sottoposte a videosorveglianza con il metodo ritenuto più opportuno dal Comune con il fine di identificare eventuali trasgressori.

3. E' severamente vietato e perseguibile nelle forme previste dalla legge l'utilizzo delle isole ecologiche da parte di utenti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo-

#### Articolo 19 - Pile, batterie esauste e farmaci

1. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto si svolge con le seguenti modalità:

- a) le pile esauste e le batterie al litio per cellulari devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
- b) le batterie esauste di uso domestico vanno conferite gratuitamente presso il centro di raccolta comunale.
- c) i farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni devono essere immessi negli appositi contenitori collocati nei pressi delle farmacie o possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

#### Articolo 20 - Conferimento dei RSU ingombranti, dei beni durevoli e dei RSU vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose, (RAEE) quali scaldabagno, lavatrici,



lavastoviglie, ferri da stiro, radio, tostapane, frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori, monitor, ecc., devono essere conferiti gratuitamente al “Gestore” richiedendone il ritiro nei pressi della propria abitazione, telefonando al comune o conferendoli autonomamente presso il centro di raccolta comunale. Previa prenotazione del ritiro, telefonando al comune, i rifiuti devono essere collocati, nel numero massimo di *3 pezzi a volta*, in area pubblica debitamente segnalata ed all'uopo destinata, accessibile ai mezzi preposti al ritiro, nel rispetto dell'orario concordato. L'utente è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed a fianco dei cassonetti.

2. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:

- a) di preferenza devono essere trasformati in utile ammendante direttamente negli stessi orti e giardini tramite processo di compostaggio, al fine di ridurre al massimo il quantitativo di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta.
- b) tramite conferimento gratuito presso il centro di raccolta comunale.

#### Articolo 21 - Smaltimento e/o recupero

1. Lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del “Gestore” presso gli impianti di smaltimento/recupero in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del “Decreto” e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

2. I RSU e i RSAU prima di essere avviati al recupero e/o allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata secondo le normative vigenti.

3. A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni previste dalla legge.

## Articolo 22 - Sistema premiante per l'incremento della raccolta differenziata

1. L'Amministrazione con atto della Giunta Comunale, potrà creare un sistema premiante a favore di utenti "virtuosi" che con il loro fattivo contributo diano incremento alla raccolta differenziata che potrà essere legato alla pratica del compostaggio domestico o altro tipo di comportamento virtuoso.

## **TITOLO IV**

### **NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

## Articolo 23 - Obblighi dei produttori e dei detentori

1. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel "Decreto", delle relative norme tecniche applicative, nonché in disposizioni nazionali, regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

## Articolo 24 - Divieto di miscelazione

1. E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi, nel caso di specie si applicano le procedure e le sanzioni di cui al "Decreto".

## Articolo 25 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del "Decreto" relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

## Articolo 26 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.

2. Il “Gestore” può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali ed il “Gestore” del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere è a carico del richiedente il servizio.

#### Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività edilizie

1. I rifiuti provenienti da attività edilizie o di cantiere dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.

2. I rifiuti provenienti da attività edilizie di privati identificati come “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)” – CER 170107 e “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)” – CER 170904 non possono essere immessi nel normale ciclo dei rifiuti e possono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale a seguito di esame visivo da parte dell’addetto, nel limite di piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, *fino al limite quantitativo massimo pari a 600 Kg/utenza/anno*. I rifiuti dovranno essere conferiti dal proprietario dell’immobile o da suo delegato munito di fotocopia del documento di identità del delegante, che verrà timbrato, registrato e ritirato dal “Gestore”, accompagnati dalla dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Un esempio di tale dichiarazione è riportato come Allegato 2 al presente regolamento. Il contenuto dell’allegato 2 è indicativo e potrà essere variato in caso di necessità dagli uffici comunali.

#### Articolo 28 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del “Decreto”, sono classificati come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

2. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all’art. 12 comma 5 del DPR 254/2003. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 sono smaltiti con le seguenti modalità:

- a) carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, secondo le modalità previste per gli RSU e i rifiuti differenziati;

- b) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc. provenienti dalle operazioni di tumulazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri RSU in appositi contenitori a perdere distinguibili da quelli utilizzati delle altre frazioni di RSU prodotti all'interno dell'area cimiteriale, ai sensi della vigente normativa. Vanno smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei RSU;
- c) parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo, ecc. mediante invio a recupero, previa disinfezione nel caso in cui presentino rischi di pericolosità.
- d) I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 184, comma 3, lettera b) del "Decreto" e possono essere riutilizzati, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/03 all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti ai sensi del "Decreto".

## **TITOLO V**

### **PULIZIA, IGIENE E DECORO DEL TERRITORIO**

#### Articolo 29 – Imbrattamento del suolo

1. Fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccattare le deiezioni e avere sempre con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse (involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta d'acqua da depositarsi nei contenitori di raccolta indifferenziata.
2. E' vietato il lancio di volantini pubblicitari e il volantinaggio in luoghi pubblici.
3. E' vietato abbandonare piccoli su strade e luoghi pubblici quali ad esempio: mozziconi di sigaretta; chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di bevande, pezzi di carta, pacchetti vuoti di sigarette, sacchetti, avanzi di cibo, confezioni di alimenti e piccoli imballaggi in genere (littering).

#### Articolo 30- Manifestazioni pubbliche

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, spettacoli viaggianti o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve mantenere pulito il suolo ove si svolge la manifestazione raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente.

2. Lo stesso obbligo vale per esercenti attività di vendita o professionale o di esercizio di somministrazione temporaneo con posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico.

3. E' fatto obbligo, per i soggetti riportati al punto 1 e 2 , di effettuare la raccolta differenziata per tutte le tipologie per le quali il Comune tramite il "Gestore" abbia attivato il servizio e conferirle negli appositi sacchi e/o contenitori che dallo stesso verranno forniti.

#### Articolo 31- Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta e appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta, come disciplinato dal regolamento di igiene.

2. Analogo obbligo, di cui al comma 1, vale per tutti i gestori di pubblici esercizi che devono tenere costantemente pulita l'area adiacente e prospiciente i locali dove viene svolta la loro attività, come disciplinato dal regolamento di igiene.

3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli RSU e gli RSAU.

#### Articolo 32 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati

1. Ai fini del recupero, della gestione e dello smaltimento i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani, così come previsto dal "Decreto";

2. Non è qualificabile come abbandono e/o deposito incontrollato l'errato conferimento di sacchetti e/o contenitori negli spazi a ciò deputati e/o giorni ed orari individuati dall'Autorità Amministrativa. Ogni altra fattispecie rientra nell'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti è disciplinata dal "Decreto.".

3. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto.

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLO, VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **CAPO I - Agenti accertatori - Eco-ausiliari**

##### Articolo 33 - Oggetto e finalità

1. Con il presente titolo il Comune FRABOSA SOTTANA disciplina a norma dell'articolo 118, comma 6 della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza. 2. Allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale per migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico ed in quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, può essere istituita la seguente figura ausiliaria della vigilanza: "AGENTI ACCERTATORI - Eco-ausiliari" a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni ed articolo 19 della legge regionale Liguria 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Gli "agenti accertatori - eco-ausiliari" potranno essere dipendenti comunali o anche soggetti privati nelle forme previste dagli articoli 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000, competenti a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e pulizia e igiene del suolo, le cui attribuzioni d'ufficio comprendono anche funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, col potere di accertare su tutto il territorio comunale le violazioni nelle materie di volta in volta individuate nel provvedimento di nomina.

3. Le funzioni ausiliarie della vigilanza saranno disciplinate in apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune.

#### **CAPO II - Controlli e vigilanza**

##### Articolo 34 - Controlli e vigilanza

1. All'accertamento delle violazioni al presente Regolamento ed alle norme in materia di rifiuti provvedono gli appartenenti al servizio di Polizia Locale e agli

Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, se nominato, il personale ausiliario titolato ai sensi del Capo I del presente titolo e tutti i soggetti deputati al rilevamento delle violazioni sul territorio comunale.

2. Il personale della Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali Giudiziaria, gli agenti accertatori - eco-ausiliari e i soggetti titolati -potranno altresì procedere, in qualsiasi momento, a controllare il contenuto dei singoli sacchetti esposti al fine di effettuare una verifica a campione del corretto conferimento dei rifiuti.

3. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per affrontare specifiche problematiche di abbandono dei rifiuti, è possibile prevedere che i controlli sul territorio vengano effettuati con l'ausilio di sistemi atti alla videosorveglianza (telecamere, fototrappole o similari) e/o senza l'esposizione degli elementi identificativi di cui all'art. 44 comma 6 e all'art. 45 comma 2.

#### Articolo 35 - Sistema sanzionatorio

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché dall'altro personale allo scopo preposto.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non rientranti in altre e specifiche fattispecie disciplinate dalla legge, sono punite ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla allegata tabella.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689 nonché il D.L.152/2006.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione regolamentare, conseguano danno ai beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese necessarie per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà paterna o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva solidale.

#### Articolo 36 - Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

#### Articolo 37 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione.

#### Articolo 38 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Frabosa Sottana con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dell'Ufficio Tributi scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

#### Articolo 39 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge, di regolamento e di altra natura promananti da soggetti a ciò deputati ex lege.



#### Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale (di cui all'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.267).
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01.01.2020

## **ALLEGATO 1**

### **ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82**

In base alla vigente normativa, sono “assimilate” ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica e simili, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili -Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia -Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura -Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e ..manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 -Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere -Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione,

- partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti in genere di lavorazioni ceramiche (derivanti solo da piccoli laboratori artigiani fino ad un massimo di 5 dipendenti)
  - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
  - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
  - Accessori per l'informatica
  - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – CER 170107, con le limitazioni nel rispetto di quanto riportato all'art. 27 del Regolamento;
  - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – CER 170904, con le limitazioni nel rispetto di quanto riportato all'art. 27 del Regolamento;
  - Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
  - scarti animali derivanti da attività di caccia

**ALLEGATO 2**

**COMUNE DI FRABOSA SOTTANA**

**Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA**

**(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)**

Dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di conduttore dell'immobile  
situato in FRABOSA SOTTANA, Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ in qualità di produttore dei rifiuti misti dell'attività di costruzione e  
demolizione (CER 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione  
, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01\*, 17.09.02\* e 17.09.03\*) Quantità  
conferita:

Dichiara che

I rifiuti provengono da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal  
conduttore della civile abitazione di cui sopra (specificare il tipo di rimozione  
effettuata)

.....  
.....  
.....

I rifiuti non contengono scarti di materiale isolante o di coibentazione (guaine  
bituminose, fibre minerali, amianto) o manufatti in cemento-amianto Nei rifiuti non  
sono presenti pavimentazioni in asfalto Il rifiuto non contiene imballaggi  
contaminati (barattoli che hanno contenuto vernici, resine, adesivi, sigillanti) Il  
rifiuto non è venuto a contatto o è stato contaminato da sostanze pericolose  
(idrocarburi ecc.)

data \_\_\_\_\_

firma il produttore del rifiuto

### **ALLEGATO 3**

Il regolamento prevede le seguenti sanzioni pecuniarie per le violazioni come da seguente tabella:

<b>Violazione</b>	<b>Casistica</b>	<b>Sanzione</b>		<b>Pagamento entro 60 gg</b>
		Minima	massima	
Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di privati Art.255 c.1 d.l. 152/2006	Rsu non ingombranti e non pericolosi	25,00	250,00	50,00
	Rsu ingombranti e rsu pericolosi	105,00	620,00	210,00
	Abbandono scarico e deposito incontrollato di rifiuti da parte di imprese			NOTIZIA DI REATO ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore	Art.16 c.1 regolamento	25,00	100,00	50,00
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consente la chiusura	Art.17 c.6 regolamento	25,00	150,00	50,00
Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore Art.17 c.7 regolamento	Rifiuti urbani	25,00	250,00	50,00
	Rifiuti speciali assimilati	50,00	400,00	100,00
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio	Art.17 c.5 regolamento	25,00	150,00	50,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	Art.12 c.1 regolamento	25,00	150,00	50,00
Conferimento dei rifiuti domestici nei cestini stradali del	Art. 17 c. 10 Regolamento	50,00	500,00	100,00

Comune di Frabosa Sottana				
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili	Art.27 regolamento	100,00	600,00	200,00
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche	Art.18 regolamento	25,00	500,00	50,00
Omesso rispetto delle regole di raccolta rifiuti da parte di organizzatori manifestazioni ecc. o attività temporanee con posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico	Art. 30 regolamento c.1	25,00	500,00	50,00
Conferimento nei contenitori stradali per RSU di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti ingombranti</li> <li>• RAEE, anche se di piccole dimensioni</li> <li>• Sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento</li> <li>• Casette e cartoni interi e non ridotti</li> </ul>	Art. 17 regolamento	25,00	500,00	50,00
Conferimento nei contenitori stradali di rifiuti vegetali	Art. 20 c. 2 Regolamento	25,00	500,00	50,00

provenienti a aree verdi				
Conferimento di rifiuti pericolosi	Art.15 regolamento	105,0	620,00	210,00
Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o non utenti TARI nel Comune di Frabosa Sottana	Art.17 c.2 regolamento	100,00	600,00	200,00
Violazione al divieto di sporcare il suolo con escrementi di animali domestici omettendo la rimozione degli stessi	Art. 29 c.1 regolamento	25,00	500,00	50,00
Lancio di volantini pubblicitari in luogo pubblico	Art.29 c.2 regolamento	25,00	500,00	50,00
Abbandono su suolo pubblico di mozziconi, lattine, giornali ecc (littering)	Art.29 c.3 regolamento	25,00	500,00	50,00